



13 LUG 2017

Reg. foglio 1695

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 recante Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 recante Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 ed in particolare l'art. 13 rubricato danno biologico ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale del 12 luglio 2000 concernente l'approvazione della "Tabella delle menomazioni", "Tabella indennizzo danno biologico" e "Tabella dei coefficienti", relative al danno biologico ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale ed in particolare l'art. 1, commi 23 e 24, che ha previsto l'aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico prevista dal predetto articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 in attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella tabella dell'indennizzo del danno biologico;

Visto il decreto interministeriale 27 marzo 2009 di determinazione, a decorrere dal 2008, dell'aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico, pari alla misura dell'8,68%;

Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 2014, ed in particolare l'articolo 1 con cui si stabilisce che a decorrere dal 2014, in attesa dell'introduzione del meccanismo di rivalutazione automatica del danno biologico, è riconosciuto un aumento in via straordinaria, nella misura del 7,57% delle indennità dovute all'INAIL ai sensi della tabella danno biologico di cui al decreto ministeriale del 12 luglio 2000 ed il successivo articolo 2 con il quale è previsto che l'aumento delle indennità dovute dall'Inail in applicazione dell'art. 1 si aggiunge a quello di cui al decreto interministeriale del 27 marzo 2009;

Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) ed in particolare l'art.1, comma 303, secondo cui "Con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni sono rivalutati, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su proposta del Presidente dell'INAIL, sulla base della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati accertata dall'istituto nazionale di statistica rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali di cui al primo periodo del presente comma si aggiungono a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all'art. 1 commi 23 e 24 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché all'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e relativi decreti attuativi, e si applicano agli indennizzi dovuti dall'INAIL ai sensi della "Tabella indennizzo danno biologico" di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000;

X



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) ed in particolare l'art. 1, comma 287, che dispone con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" ed in particolare l'articolo 7, comma 8, che ha devoluto al Presidente le competenze già attribuite al Consiglio di amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2016 con il quale è stato confermato Presidente dell'INAIL il prof. Massimo De Felice;

Visto il proprio decreto 23 settembre 2016 con il quale sono stati confermati, con decorrenza 1 luglio 2016, gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti nell'anno 2015;

Vista la determinazione del Presidente dell'INAIL n. 246 del 22 maggio 2017, con cui si propone di confermare, con decorrenza 1 luglio 2017, gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti al 1 luglio 2016, sulla base della relazione del Direttore Generale dell'INAIL del 17 maggio 2017 e della nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell'INAIL del 24 febbraio 2017, atteso che la variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati nell'anno 2016 risulta negativa e visto il disposto del predetto art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto il parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, RGS-IGESPES, con nota n. 125042 del 9 giugno 2017;

Visto il parere espresso dal Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, con nota n. 19075 del 21 giugno 2017;

DECRETA

Articolo 1

1. Con decorrenza 1 luglio 2017, su proposta dell'INAIL di cui alla determinazione presidenziale n. 246 del 22 maggio 2017, sono confermati gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti al 1 luglio 2016.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Giuliano Poletti

- 4 LUG. 2017

2